



# COMUNE DI PRATOVECCHIO STIA

(PROVINCIA DI AREZZO)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 16 DEL 26-05-2022

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022.**

L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 18:12, in videoconferenza, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

|                           |          |                            |          |
|---------------------------|----------|----------------------------|----------|
| <b>CALERI NICOLO'</b>     | <b>P</b> | <b>AUSILIO MICHELE</b>     | <b>P</b> |
| <b>STEFANI SERENA</b>     | <b>P</b> | <b>ORLANDI CLAUDIO</b>     | <b>P</b> |
| <b>GRISOLINI LUCA</b>     | <b>P</b> | <b>CALERI FEDERICO</b>     | <b>A</b> |
| <b>VERDI ANDREA</b>       | <b>P</b> | <b>MOSCONI MAURO</b>       | <b>P</b> |
| <b>TINTI MARIA LUISA</b>  | <b>P</b> | <b>BINI ELISABETTA</b>     | <b>A</b> |
| <b>PIANTINI FRANCESCO</b> | <b>P</b> | <b>BARTOLOTTA GIUSEPPE</b> | <b>P</b> |
| <b>MAZZARONE SILVIA</b>   | <b>A</b> |                            |          |

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Partecipa alla seduta l'assessore esterno sig.ra Santolini Vivetta

Assume la presidenza il Signor PIANTINI FRANCESCO in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dott. NARDI GIULIO.

|                           |   |                          |   |
|---------------------------|---|--------------------------|---|
| Immediatamente eseguibile | S | Comunicata ai Capigruppo | S |
|---------------------------|---|--------------------------|---|

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;

**RIMARCATO** che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

**CONSIDERATO** che la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**RICHIAMATO** il comma 683 della citata L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia.*

**RICHIAMATO** l'art. 3, comma 5 – quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, il quale prevede che a decorrere dall'anno 2022 i comuni possono approvare i piani finanziari, il PEF, le tariffe ed i regolamenti TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

**RICHIAMATO**, inoltre l'art. 3, comma 5 sexiesdecies del D.L. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali.

**RICHIAMATO**, inoltre, il comma 11 dell'art. 43 del D.L. n 50 del 17.05.2022 il quale dispone che ogni qual volta il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione venga posticipato oltre il 30 aprile (come quest'anno che ha visto la proroga del termine al 31 maggio), le scadenze per approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti, le tariffe e i regolamenti della Tari verranno allineate con quelle dei preventivi;

**VISTE** le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte

variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

**RILEVATO** che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

**VERIFICATO** che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa, individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

**PRESO ATTO** che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento  $K_a$ , in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

**CONSIDERATO** che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento  $K_b$ ;

**RILEVATO** che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente  $K_c$ , scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

**ATTESO** che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti  $K_d$ , stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

**VISTO** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

**VISTA** in particolare la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 con la quale l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 confermando, per quanto attiene al concreto metodo di calcolo delle tariffe, l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n. 158/1999;

**RICHIAMATO** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.16 del 26-05-2022 PRATOVECCHIO STIA

**TENUTO CONTO** che nel territorio in cui opera il Comune di Pratovecchio Stia è presente e operante l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani "ATO Toscana Sud", ente di governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e dalla legge regionale toscana n. 69/2011, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 adottata in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato preso atto dell'approvazione del Piano Economico Finanziario anno 2022 deliberato dall'Assemblea dell'Autorità di ambito "ATO TOSCANA SUD" con atto n. 16/2022 e con successiva determinazione del Direttore Generale n. 147 del 18.5.2022 per il territorio del Comune di Pratovecchio Stia e determinato sulla base di quanto disposto dalla delibera ARERA n. 363 del 3.8.2021;

**PRESO ATTO** che il Piano Economico finanziario ammonta complessivamente ad € 1.126.963 (di cui € 323.071 per costi fissi ed € 803.892 per costi variabili) cui deve aggiungersi il tributo provinciale per l'esercizio di funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e comma 666 dell'art. 1 L. 147/2013 applicando nella misura deliberata dalla Provincia di Arezzo del 4,70%;

**DATO ATTO** che la tariffa concretamente proposta dall'Ufficio comunale si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 29.02.2017 successivamente rettificato con deliberazione n. 31 del 15/07/2020 e n. 18 del 29/06/2021;

**ACCERTATO** che la proposta tariffaria 2022 predisposta dall'ufficio tributi, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc eccedenti rispetto ai limiti di legge;

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI, di cui all'allegato "A", conformemente alla proposta dell'ufficio competente riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2022 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;

**VISTO** altresì il parere del revisore dei conti allegato alla presente deliberazione;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 e 147/bis del D. Lgs 267/2000, allegati al presente atto;

Con Con 8 voti favorevoli, 2 astenuti (Bartolotta e Mosconi) espressi per alzata di mano

## **D E L I B E R A**

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di determinare, per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99, sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nell' Allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) di prendere atto che i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc di cui al metodo normalizzato per la determinazione della tariffa approvato con DPR n. 158/1999 risultano determinati, in relazione alle tariffe come sopra esposte, nella misura riportata nell' Allegato "A" alla presente deliberazione a formarne parte integrale e sostanziale;
- 4) di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Arezzo pari al 4,70 %;
- 5) ai sensi del vigente regolamento comunale per la disciplina TARI, di determinare per l'anno 2022 le scadenze della riscossione della TARI 2022 in n. 3 rate, scadenti il 30 settembre 2022, il 30 novembre 2022 e il 31 dicembre 2022 o con rata unica al 30 novembre 2022;
- 6) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, copia della presente deliberazione in osservanza e nei termini fissati dalle disposizioni vigenti
- 7) di dichiarare, con le stesse modalità e risultati di cui sopra, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza di approvare le tariffe della TARI entro il termine stabilito dall'art. 43 del DL 50/2022, fissato al 31.5.2022.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
PIANTINI FRANCESCO

Atto firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
NARDI GIULIO

Atto firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.